

la professione, presenta colla sua petizione alla Segreteria generale della Prefettura gli attestati della pratica fatta, insieme con documento della sua età maggiore, colle fedì degli Officj criminali, e con quelle di buon costume estese nelle forme regolari.

11. Produce di più autentico documento di possedere una proprietà libera da ogni vincolo della rendita annua netta di lir. 700 per la professione d'Ingegnere civile, e di lir. 500 per le professioni di Perito agrimensore, e di Architetto civile.

Questa proprietà resta ipotecata a favore di chiunque potesse avere un diritto d'indennizzazione dipendentemente dall'esercizio delle dette professioni.

Mancando il candidato di questa rendita, produce allo stesso oggetto una sigurtà per la somma di dieci mila lire, se chiede l'esercizio della professione d'Ingegnere civile, e di sette mille lire, se chiede l'esercizio delle professioni o di Architetto civile, o di Perito agrimensore.

12. Il Segretario generale unito all'Ingegnere della Prefettura fa la ricognizione dei documenti presentati in prova de' requisiti, e trovandoli regolari ne riferisce al Prefetto, che alla petizione del candidato, alla quale i detti documenti vanno uniti, appone il decreto di ammissione agli esami, ed assegna il giorno, in cui debbono seguire.

13. Il petente l'abilitazione di Perito ar-